



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
in Camera di Consiglio.

La Camera di Consiglio

Vista la nota 11 maggio 1898, con la quale il Ministro di Grazia e Giustizia trasmise al Presidente del Senato una querela del Sig. Luigi Stefanoni contro il Senatore Lazzaro Pagliardo ex Ministro delle Finanze, per avere ordinata l'inserzione di asserita falsa nunciatura in un Reale Decreto;

Vista l'Ordinanza 11 maggio 1898 con cui il Senato fu costituito in Alta Corte di Giustizia e fu nominata la Commissione d'istruzione;

Vista l'Ordinanza del 30 maggio 1898 con la quale la Commissione d'istruzione, trattandosi d'imputazione di un reato Ministeriale, e non essendovi accusa da parte della Camera dei Deputati, dichiarò, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, non esser luogo a deliberare sulla imputazione contenuta nella querela del Sig. Luigi Stefanoni e doversi restituire gli atti al Ministro Guardasigilli;

Visto il reclamo in data 12 giugno 1898 del Sig. Luigi Stefanoni contro l'Ordinanza sopra indicata;

Attesochè la costituzione di parte civile, avendo per scopo di assicurare alla persona danneggiata da un reato la tutela di suoi diritti civili nello stesso procedimento penale iniziato per quel reato, non altrimenti può aver luogo se non quando vi sia il giudizio penale;

Che, nella specie, il processo contro il Senatore Pagliardo, malgrado la querela del Sig. Stefanoni, non può aver luogo; perchè l'imputazione essendo di reato che, secondo il querelante, sarebbe stato commesso dal Senatore pre-

Vedi
ordinanza
n.º 49

dello quando era Ministro delle Finanze, e nell'esercizio del suo potere ministeriale, il Senato non potrebbe applicare la sua giurisdizione se questa non venisse eccitata dall'accusa promossa dalla Camera dei Deputati, giusta il preciso disposto dell'art. 35 dello Statuto;

Che perciò la Commissione d'istruttoria del Senato ha dichiarato non esser luogo, allo stato degli atti, a deliberare in ordine alla inoltrata querela; poichè il solo indagare se vi sia, o non vi sia luogo a procedere, sarebbe già un atto compiuto nell'esercizio della giurisdizione, che il Senato non può compiere riguardo agli atti di un Ministro, salvo quando esso venga accusato dalla Camera dei Deputati;

Che per le stesse ragioni il reclamo del Sig. Stefanoni dev'essere dichiarato irricevibile, in quanto riguarda la costituzione di parte civile; poichè parte civile non vi può essere finchè non esista processo penale, e non può esservi neppure opposizione, la quale, per l'art. 16 del regolamento giudiziario del Senato, non può farsi se non contro le ordinanze della Commissione che dichiarano non farsi luogo a procedere;

Per questi motivi
l'Alta Corte di Giustizia
in Camera di Consiglio

Viste le conclusioni del P. M. del 22 giugno 1898;

Dichiara irricevibile il reclamo del Sig. Luigi Stefanoni;

Ordina la restituzione degli atti al Ministro di Grazia e Giustizia

Roma 27 Giugno 1898.

Luigi Cravino

Georgio Gurgi

L. Cuiata

Adispranzeny

Emanuele Borromeo

G. Mondada

fr. Stroganov

Caravita di Castagnola

Pietro Blarney

Bagnara Buffi

Faresi

Spasmodic

C. Tommasi - Condeliz

Pier Desiderio Vasolini

Fe' d' Ostiani

M. Scapellato

G. Nicolardi

E. Cosenza

Paquale Valsecchi

D. Tajani

Valluzzi

Roberto Marras

Andrea Pardo

Giuseppe Carneri

Giuseppe d'Alì

Giuseppe Sisti

Nitellelli

Arbini

Napoli

G. Florini

Udolph

Carbonati

Luigi Sallust

Baldassarre Ornatelli

Francesco Cucchi

Antonio

Vincenzo d'Anna

T. Antonio Caffaro

U. Dini

Sallustini

M. Boncompagni Ottoboni

W. V. V. V.

C. Astor

46
Domenico Primiani

Vincenzo Vittori

Cesare Zanolin

Angelo Bargini

Stanislas Lannier

Giuseppe Gagliardi

Emanuele Tadini

Andrea Guarnieri

